

(7)

CITTÀ DI ALCAMO  
Libero consorzio comunale di Trapani  
Ufficio Gabinetto del Sindaco

Prot. n. 60822 del 20 DIC 2016  
Sede Uffici: - Piazza Ciullo  
Tel. 0924/590371-372  
E mail [sindaco@comune.alcamo.tp.it](mailto:sindaco@comune.alcamo.tp.it)  
Pec [comunedialcamo.protocollo@pec.it](mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it)

Al Sindaco del Comune di

Partinico

[sindaco@pec.comune.partinico.pa.it](mailto:sindaco@pec.comune.partinico.pa.it)

Oggetto: OSSERVAZIONI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3. LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N. 71, IN ORDINE AL PROGETTO PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA "DISTILLERIA BERTOLINO", DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 44 DEL 15/9/2016 RIGUARDANTE "VARIANTE URBANISTICA ORDINARIA E SPECIFICA AL PRG DA ZONA E (PER USI AGRICOLI) A ZONA D 1.1 ED E - 1.1, OLTRE VIABILITA' DI SERVIZIO LIMITATAMENTE ALL'AMBITO DI INTERVENTO "BOSCO" RICADENTE IN CATASTO AI FOGLI DI MAPPA N. 106 E 98 DIVERSE PARTICELLE".

Il sottoscritto Avv. Domenico Surdi n.q. di Sindaco del Comune di Alcamo, per espresso mandato del Consiglio comunale di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 14.12.2016, formula le seguenti osservazioni:

1. il progetto di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale di Partinico N. 44 del 15/9/2016 avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS obbligatoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e dell'allegato IV, punto 7 - *Progetti di infrastrutture*, lett. g) [ovvero "strade extraurbane secondarie", che secondo l'art. 3 del Codice della Strada sono quelle caratterizzate almeno da "mitica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine", ed, infatti, tra gli interventi di cui al progetto di che trattasi, secondo l'*infra* richiamato D.A, sono previsti, quale "opere di compensazioni territoriali-ambientali" anche: "L'adeguamento della viabilità di collegamento con la S.A. 113", nonché "La nuova viabilità a servizio della zona D1 che collega la strada comunale Quattro Vanelli con la strada Provinciale SP39, lungo la quale verranno poste i servizi idrici e fognari di cui sopra"] del D.Lgs. N. 152/2006 e non già a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del citato art. 6, comma 3, come nella specie, il cui procedimento è



stato, invero, concluso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Autorità competente), con proprio Decreto Assessoriale N. 166/Gab. del 4/5/2016, così, tra l'altro, così decretando:

*"Art. 1: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità e con l'osservanza di tutte le prescrizioni del parere n. 112 del 31/12/2015, reso dall'Unità di Staff 4/DRU, la Variante al P.R.G. proposta dal Comune di Partinico finalizzata alla delocalizzazione della Distilleria "Bertolino" mediante la modifica della classificazione dei terreni siti in c.da Bosco, in catasto al foglio n. Foglio n. 106, particelle nn. 5-7-8-89-97-98-99-167-168-19-178-251-252-253-254-6 e 112 foglio n. 98, particelle nn. 227-230-398-400-416-454-455-461-695-215-216-429-430-466-526-527-528-529-531-549-550-551 da zona "E" di verde agricolo a z.t.o. D1.1-zona per impianti industriali e artigianali, a Zona E1.1-zona di verde agricolo di tutela ed in minor parte a viabilità di servizio della Zona D1 è esclusa dalla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs.*

*Art. 2: La variante relativa alla modifica della classificazione urbanistica da z.t.o. D.2 a z.t.o. C.1.1. dei terreni siti in viale dei Platani, in catasto al foglio n. 19 part. nn. 49, 63, 64, 89, 94, 104, 722, 723, 1507, 1585, 1586, 1587, 1588, 1599, 2428, 2429, 2430, 19 dovrà essere assoggettata a VAS unitamente al piano attuativo unitario, comprensivo oltre che dell'area destinata propriamente alla residenza anche delle aree previste per attrezzature, viabilità e parcheggi e della progettazione della viabilità a servizio del nuovo insediamento residenziale con lo scopo di rendere fruibili le previste attrezzature pubbliche anche da parte degli abitanti residenti nelle contermini zone P.E.E.P.*

*Art. 3: Il Comune di Partinico, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio Comunale e sul proprio sito web. [...]"*

2. stante che l'innanzi richiamato D.A. prescrive che "Ambito c.da "Bosco": L'attuazione dell'intervento è subordinata all'approvazione di un unico progetto da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ex art. 23 e seguenti del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. che dovrà riguardare, oltre all'impianto della distilleria, le seguenti opere di compensazioni territoriali-ambientali, in esecuzione ed integrazione di quanto stabilito dal protocollo di intesa tra il Comune di Partinico e la Distilleria Bertolino SPA del 9/4/2013:[...], la variante urbanistica per come approvata con la citata Deliberazione di C.C. di Partinico N. 44 del 15/9/2016, appare mancante del presupposto fondamentale di tale valutazione di impatto ambientale, anche solo nella forma di preliminare suo "screening", posto che sull'impatto ambientale dell'intervento nel suo complesso avrebbe dovuto, in ogni caso, conformarsi detta variante urbanistica, non potendo essere viceversa;
3. dalla realizzazione del complessivo progetto di cui sopra non può escludersi che, nel lungo periodo, potrebbe derivarne nocimento per i bacini idrici, situati non distanti dalla zona del pianificato intervento nell'ambito "Bosco" del tipo di industria insalubre, a causa di potenziali infiltrazioni di inquinanti ambientali, dai quali la Città di Alcamo (e altre ancora, compresa l'area metropolitana di Palermo) si approvvigiona per fare fronte in parte preponderante ai propri fabbisogni di acqua potabile;
4. "[...] 1. è priva di presupposti legali e di motivazioni fondate: Il presupposto, non accertato, che " la Z.T.O. D1 oltre ad essere insufficiente vedrebbe disattese le aspettative di altre iniziative ai fini industriali della Piccola e Media Impresa presente nel territorio" viene smentito dalla Tav. U.3

allegata alla stessa variante che, nel rappresentare lo stato di attuazione della zona D1 del PRG, evidenzia ampia disponibilità di aree libere al suo interno. Inoltre la veduta aerea dell'app. google maps (riportata in calce) restituisce la stessa area in massima parte totalmente libera da costruzioni. Ciò contrasta, secondo costante giurisprudenza, con l'art. 5 del DPR 447/98, secondo cui in caso di variante urbanistica per insediamenti produttivi la insufficienza delle aree di PRG "deve essere accertata in modo oggettivo e rigoroso. laddove per insufficienza deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all'insediamento da realizzare. Il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato in relazione al progetto presentato, in relazione al quale esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest'ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, fermo restando che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 3593/2007, cit.). (il Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27; id., sez. IV, 15 luglio 2011, nr. 4308; id., 25 giugno 2007, nr. 3593; id., 3 marzo 2006, nr. 1038). Pertanto, la variante adottata, riferita al progetto di massima quale parte integrante, sarebbe possibile se limitata soltanto ad alcuni parametri urbanistici, quale altezza, densità territoriale, etc. nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto, escludendo ogni ulteriore ampliamento della zona D1; per altro ingiustificato data la sua attuale disponibilità di aree libere.

5. è diretta conseguenza di un accordo tra le parti, per l'approvazione del progetto di delocalizzazione in aree di proprietà della stessa ditta "in deroga al PRG", preordinato al protocollo d'intesa. I contenuti di tale accordo risultano riferiti dal Sindaco nel corpo della deliberazione CC n. 12 del 27/12/2010 (richiamata nella delibera di adozione della variante in oggetto) che, approvando una mozione di indirizzo presentata da due consiglieri di maggioranza, impegnava l'amministrazione comunale ad "avviare con la titolare dell'industria una seria trattativa affinché nel medio lungo termine la stessa trasferisse l'attività lontana dal centro abitato, in un'area a vocazione prettamente industriale". L'accordo, tal quale, veniva riportato successivamente nel "protocollo d'intesa", documento stipulato tra le parti in data 01/05/2012 ed assunto dalla GM con deliberazione n. 122 del 13/06/2012, poi approvato con emendamenti con deliberazione dal CC n. 28 del 13/07/2012 e nuovamente sottoscritto in data 09/04/2013, e sanciva, prioritariamente, "l'impegno del Comune ad approvare l'insediamento proposto dalla Ditta nella zona da essa indicata e nel fondo che sarà specificato in relazione alle sue possibili acquisizioni, anche in variante all'attuale previsione di piano regolatore generale".
6. è in violazione dell'art.5 del DPR 447/98 e dell'art. 14 del DPR 380/2001. Invero, l'art. 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (recepito in Sicilia con l.r. 16 dl 10/08/2016) prevede che "il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale (...). La deroga del permesso di costruire (...) può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi...". Il Consiglio di Stato con sentenza aprile 2014, n. 1902, ha precisato che il



criterio interpretativo del permesso di costruire in deroga è quello di carattere restrittivo (*Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio 2011 n. 4234*), in considerazione del fatto che le deroghe agli strumenti urbanistici si pongono come elementi dissonanti rispetto all'armonia ricercata nel concetto stesso di pianificazione e restano legittime fin quando non incidono su destinazioni di zona che attengono all'impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici.


7. L'estensione dell'area oggetto di variante risulta sovradimensionata rispetto all'impianto da realizzare. Secondo i dati riportati nel progetto di massima, il nuovo stabilimento prevede una superficie coperta di mq. 11.291 ed un volume mc. 105.232,00: a cui corrispondono, nel rispetto dei parametri di densità territoriale ( $Dt=mc/mq$  1,00) e fondiaria ( $Df=mc/mq=1,5$ ) della zona D1 del PRG, un lotto edificabile di mq. 70.154 in un'area omogenea estesa per mq. 105.232 comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (quest'ultima riducibile in relazione alla esistenza e monetizzazione delle aree urbanizzazione secondaria all'interno della zona D1). La variante urbanistica adottata, invece, prevede l'ampliamento della zona D.1 del PRG su area agricola per mq. 154.159: con un surplus ingiustificato di oltre mq. 50.000,00. Perciò in palese violazione di Legge, e dichiaratamente al solo fine di favorire la valorizzazione delle aree agricole di proprietà della Ditta.
8. Variante urbanistica in violazione del DM 01/04/1968 ed dell'art. 11 delle norme di attuazione del PRG. La variante urbanistica adottata propone una superficie agricola complessiva di mq. 163.369 suddivisa in due aree omogenee a diversa destinazione: mq. 154.159 in Zona Territoriale Omogenea D1.1 per industrie insalubri; e mq. 9.210 in zona E.E1 che enuclea la *Casa Colonna Romana* sottoposta a tutela dal PRG vigente: oltre la viabilità di collegamento che si sviluppa a partire dal perimetro dell'area verso l'esterno. La zona omogenea D1.1 di superficie di mq. 154.159, assunta nel progetto di massima quale superficie fondiaria, e perciò totalmente lotto edificabile, è in contrasto all'art.11 delle norme di attuazione del PRG che prevede la sua costruzione tramite piano attuativo, ed al DM n. 1444/1968 che impone di destinare almeno il 10% dell'area ad usi di interesse generale, verde e parcheggi pubblici: opere che per gli artt.2 e 5.1 DPR 447/98 andrebbero realizzate contestualmente all'impianto con oneri a carico della ditta e cedute al Comune unitamente alle aree di sedime: oppure monetizzate e realizzate a cura dell'Ente. Appare superfluo ricordare che il rispetto degli standards urbanistici nella pianificazione della zona D1, oltre che obbligo di legge, è di imprescindibile vitalità ed importanza funzionale.
9. La variante urbanistica è adottata in elusione totale della procedura semplificata del SUAP, in violazione delle norme di settore ( DPR447/1998, 133/2008, 160/2010 e Lr.10/2000 art.37 e Lr.5/2011) -Il progetto di massima del nuovo impianto, presentato in attuazione dell'art. 1 del protocollo d'intesa, trasmesso al Consiglio comunale per l'approvazione, privo di titoli di proprietà, di qualsiasi istruttoria tecnica e dei pareri prescritti, ha conseguito una semplice ed irrituale *presa d'atto* (anziché l'approvazione prescritta nel protocollo) con deliberazione CC. N. 38 del 22.04.2013, che viene citata quale presupposto della delibera CC di adozione della variante urbanistica in oggetto. Invero, la procedura fin qui adottata contrasta del tutto con il DPR 447/98 che rende obbligatoria la procedura del SUAP per il progetto di delocalizzazione di attività produttive (art. 2bis e art.5: DPR 160/2000 art.8.1: Lr.10/2000 art. 37 u.c.), attraverso cui il

\*COR\*

progetto in variante avrebbe dovuto avere acquisito tutti i pareri necessari, compreso quello dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in conferenza di servizio in seduta pubblica per consentire l'intervento dei soggetti portatori di interessi; e, qualora l'esito della conferenza di servizi avesse comportato la variazione dello strumento urbanistico, sulla proposta di variante si sarebbe dovuto pronunciare definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, (art. 5 DPR 447/98 ed art.37.6 l.r. 10/2000); ed in caso di approvazione del consiglio comunale, sarebbe stato rilasciato il permesso di costruire (ex art.15 del DPR 380/2001) contenente, anche, le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste in progetto (art. 2 del DPR 447/98, art. 16 del DPR 380/2001). Una procedura di semplificazione e di trasparenza, obbligatoria per legge, che avrebbe dovuto essere nell'interesse di tutti. [...]"

Il Sindaco

Avv. Domenico Surdi



Da "comunedialcamo.protocollo@pec.it" <comunedialcamo.protocollo@pec.it>  
A "sindaco@pec.comune.partinico.pa.it" <sindaco@pec.comune.partinico.pa.it>  
Data martedì 20 dicembre 2016 - 11:19

**Nota "Bertolino" Prot.n.60822 del 20/12/2016**

---

Su disposizione del Sindaco, si invia nota di cui in oggetto.  
Distinti saluti.


---

**Allegato(i)**

Nota Bertolino0001.pdf (3348 Kb)



Mittente : Parra Francesco



8  
2  
C. Parra  
Copia x me



Al Presidente del Consiglio

Al Sindaco

Al Responsabile Settore Tecnico

COMUNE DI PARTINICO PA

**OGGETTO:** Osservazioni alla deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016 pubblicata all'albo pretorio in data 12 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, avente ad oggetto : *Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle".*

*Il sottoscritto Parra Francesco, nato a Partinico il 23/01/1998, residente a Partinico ( PA ) in Via Cairoli n°5, a nome di un gruppo di cittadini ( nominativi in allegato )*

**ESPONE LA SEGUENTE OSSERVAZIONE**

in ordine alla variante urbanistica adottata per la delocalizzazione della Distilleria Bertolino con deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016 specificata in oggetto:

1. **Problematiche relative alla necessità ed al colpevole ritardo di revisione del PRG - necessità di riduzione aree D1 sottoutilizzate - danni all'agricoltura ed all'ambiente - Sviluppo socio-economico e turistico ricettivo del territorio.** -Il PRG vigente, redatto negli anni '90 per riscontrare le esigenze di sviluppo della collettività e vigente dal 2001, da oltre 11 anni attende la sua revisione per avvenuta scadenza dei vincoli quinquennali; le esigenze di delocalizzazione della distilleria Bertolino, emerse dal 2010, avrebbero dovuto da tempo indurre alla sua revisione per soluzioni più ponderate.

Il Comune è colpevolmente in ritardo nei tempi di revisione del PRG, nonostante risulti essere stato anche commissariato dalla Regione Siciliana nel lontano 2011, e non può effettuare varianti urbanistiche così sconvolgenti, prescindendo da tale revisione.

La variante ora adottata, in ulteriore ampliamento (16 ettari!) della zona D1 esistente (32 ettari!), ancora oggi in massima parte inutilizzata, oltre che essere irrazionale ed illegale, ha anche effetti dannosi. La perdita di produttività del vasto territorio vincolato ad uso D1 ed abbandonato dall'agricoltura ha accentuato fenomeni inquinamento dei suoli stessi, la salinizzazione delle falde e l'erosione superficiale. Studi di settore hanno più volte

dimostrato come la coltivazione dei suoli rappresenti l'ultimo baluardo contro la completa asportazione e polverizzazione del suolo.

Numerosi studi condotti negli ultimi decenni, hanno dimostrato la precarietà degli equilibri floro-faunistici attraversati dall' importante corridoio che è il fiume Jato. In particolare una analisi condotta da ARPAT nel 2014 in "Analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici della nuova rete di monitoraggio - Il Bacino del Fiume Jato", rivela che, *"considerate le analisi degli impatti che interessano diffusamente tutta la superficie del Bacino, tutti i corpi idrici significativi individuati nel bacino (3 fiumi e l'invaso Poma) sono da classificare come "a Rischio (aR)..."*.

Il fiume Jato risulta essere già da molti anni bersaglio e via di sfogo di attività di natura antropiche (impianto depurazione Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Grisì; impianti depurazioni cantine viticole e oleifici), e l'istallazione di industrie insalubri in quell'area comporterebbe un aggravio dello stato di salute.

Durante questi anni, nell'inerzia della pubblica amministrazione, l'evoluzione dei tempi ha apportato dei cambiamenti anche nelle dinamiche e nelle prospettive economiche e produttive del territorio; si è diffusa una maggiore consapevolezza e sensibilità verso i temi ambientali ed il patrimonio storico culturale, riconosciuti, ormai, anche come volano di sviluppo economico ed occupazionale.

Le politiche comunitarie hanno incentivato l'insorgere nelle zone limitrofe all'area D1 di attività agricole e turistiche con vocazione prettamente biologiche. Ingenti sono stati i finanziamenti, non solo pubblici ma anche di privati, che hanno "creduto" nella realizzazione di attività che possano migliorare il territorio ed incrementarne l'economia.

Il Comune di Partinico, insieme agli organi regionali, ha rilasciato decine di autorizzazioni (concessioni) a ristrutturare immobili storici al fine di trasformarli in attività ricettive e ristorative. Lo stesso Assessorato Agricoltura ha finanziato, nelle ultime due programmazioni (POR, PSR), con bandi pubblici, la ristrutturazione dei suddetti immobili, la diffusione delle colture bio.

Sono state riqualificate molte delle emergenze storiche sparse nel territorio. Molti casali storici e molti bagli sorti nel quattrocento nella piana di Partinico, immersi nell'antica Selva Parthenia, sono stati restaurati e trasformati in eleganti strutture ricettive; molte aziende



agricole hanno convertito le loro colture verso il biologico e prodotti di qualità, facendo da contraltare allo sviluppo turistico dei comuni costieri, quale Balestrate, Trappeto, Terrasini. Sono nate e cresciute molte realtà economiche, piccole ma diffuse, con indotti occupazionali considerevoli. Le nuove tecnologie informatiche e la cosiddetta globalizzazione hanno favorito la comunicazione e la conoscenza nel mondo delle bellezze locali, ambientali, gastronomiche, i colori e la natura del territorio interno e costiero del Golfo di Castellammare, rendendolo appetibile ad un turismo senza frontiere. Le scuole alberghiere formano giovani professionisti capaci di fornire servizi di qualità nei locali ricettivi sempre più numerosi. Si è formata così una rete di attività imprenditoriali turistico ricettive attraverso processi spontanei di valorizzazione delle risorse esistenti e senza alcun impatto negativo sull'ambiente.

Il mancato sviluppo industriale in zona D1, ad oggi in massima parte omogenea e libera da trasformazioni urbanistiche, testimonia la scarsa vocazione di attività industriali nocive. L'ampliamento dell'area D1 esistente, di oltre il 50% con la nuova D1.1 oggetto di variante, non ha motivo di esistere perché non ha alcuna giustificazione e costituisce una grave violazione di legge. Ipotizzando che fosse fattibile, costituirebbe, anche, alterazione dello sviluppo economico territoriale di cui non sono prevedibili gli effetti, perché non sono stati oggetto di analisi e valutazioni delle dinamiche socio-economiche nel contesto più generale quale è il PRG.

Tutto ciò costituisce materia che rende impellente la revisione del PRG al fine di garantire lo sviluppo socio-economico in maniera armonica e coerente secondo le vocazioni reali del territorio e non secondo oscure manovre speculative che invece traspaiono dalla variante urbanistica adottata come in oggetto.



Pertanto, alla luce dell'osservazione sopra esposta che evidenzia l'oggettiva insostenibilità della variante urbanistica adottata, sia sotto il profilo legale che delle scelte politiche relative allo sviluppo economico del territorio, il sottoscritto invita il Consiglio Comunale a revocare/annullare in autotutela la deliberazione CC. n. 44 del 15 settembre 2016 **"Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle"** e degli atti amministrativi ad essa prodromici che si elencano:

*Deliberazione CC. N. 12 del 27/12/2010 richiamata nell'osservazione n.3;*


*Deliberazione CC. n.28 del 13/07/2012 di approvazione del protocollo d'intesa;*

*Deliberazione CC. n. 38 del 22/04/2013 di presa d'atto del progetto di massima.*

Distinti saluti

Partinico 21/12/2016

Parra Francesco





	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Residenza	Documento Identità	Firma
1	PARRA	ANTONIO MANLIO	PALERMO	07/01/1966	PARTINICO VIA CAIROLI, 5	AS 9262512	Antonio Parra R
2	FICCOBONDO	VITO	PALERMO	26/06/1977	VIA CAMARERO 30 PARTINICO (PA)	AJ 8125609	Vito Ficco Bond
3	LO IACONO	GIORGIO	PALERMO	11/11/73	VIA MONTESIERPE 68 PARTINICO (PA)	AT 7215349	Giorgio Lo Iacono
4	VIOZZA	FRANCESCO	PALERMO	25/06/1998	VIA VECCHIA DI PALERMO (PA)	AJ 4509604	Francesco Viotta
5	PARRA	FRANCESCO	PARTINICO	23/01/1998	VIA CAIROLI PARTINICO (PA)	AT 9574896	Francesco Parra
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Mittente : Parra Francesco

COMUNE PARTINICO  
UFF. P.  
27 DIC 2016  
COMUNE DI PARTINICO  
PROV. PA  
27 DIC 2016  
ARRIVO

9

2

Al Presidente del Consiglio

Al Sindaco

Al Responsabile Settore Tecnico

COMUNE DI PARTINICO PA

OGGETTO: Osservazioni alla deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016 pubblicata all'albo pretorio in data 12 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, avente ad oggetto : *Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle*".

Il sottoscritto Parra Francesco, nato a Partinico il 23/01/1998, residente a Partinico ( PA ) in Via Cairoli n°5, a nome di un gruppo di cittadini ( nominativi in allegato )

GEOM. LAFRANCOS  
COPIA X W

**ESPONE LA SEGUENTE OSSERVAZIONE**

in ordine alla variante urbanistica adottata per la delocalizzazione della Distilleria Bertolino con deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016 specificata in oggetto:

1. La variante urbanistica non può discendere dal protocollo d'intesa, stipulato fra le parti per la delocalizzazione in deroga al PRG, con clausole contro legge e perciò privo di valenza attuativa. Si osserva che il protocollo d'intesa è un accordo asimmetrico che impegna incondizionatamente il Comune: a) ad approvare il progetto del nuovo impianto "nel fondo che sarà specificato in relazione alle possibili acquisizioni, anche in variante al PRG"; b) a promettere la "collaborazione fattiva (...)nelle sue varie fasi di delocalizzazione"; c) a dare garanzie "in merito alla sufficienza degli spazi al servizio del nuovo stabilimento, all'accesso al sistema viario di comunicazione, alle risorse idriche indispensabili nei processi di distillazione, nonché un beneficio compensativo nel riqualificare l'attuale sito, del sacrificio economico da sostenere per la delocalizzazione dell'attuale impianto"; e) ad assumere esplicito impegno a trasformare la destinazione d'uso dell'area di sedime dell'impianto esistente, esteso 7 ettari, da D2 per attività industriali innocue, ad uso residenziale, direzionale e commerciale con indice territoriale pari alle zone circostanti e comunque non inferiore a mc. 1,5/mq.; tutti impegni che hanno un costo gravoso per la collettività. E ciò nonostante la delocalizzazione industriale sia una necessità della stessa

COMUNE

ditta, per implementare e diversificare le sue attività produttive per la produzione di alcole per bioetanolo, di energia elettrica e termica, "fermo restando il mantenimento delle produzioni tradizionali come l'alcole per l'industria alimentare che oggi si sviluppa nell'attuale insediamento", come esplicitamente dichiarate nel protocollo d'intesa e ribadite nella relazione annessa al progetto di massima del nuovo stabilimento presentato al Comune e deliberato dal Consiglio Comunale, dove si legge: "...a partire dal 1990 si è verificato un cambiamento della politica comunitaria che ha comportato, tra l'altro, l'introduzione di nuove norme e direttive in materia di distillazione agevolata, queste decisioni hanno disincentivato la distillazione di alcuni substrati spingendo i produttori di alcool alla diversificazione delle materie prime lavorate ed alla valorizzazione di altri sottoprodotti. Allo stesso tempo le problematiche ambientali ed energetiche sono diventate via via più pressanti e stringenti promuovendo una miglior integrazione ambientale delle aziende. Nell'ambito di questa situazione, si è attivata un'indagine per valutare la delocalizzazione della distilleria. Lo stabilimento è inoltre situato in un'area ristretta ed a ridosso di centri urbani. La delocalizzazione rappresenta così una soluzione radicale ai problemi energetici, ambientali e logistici dell'Azienda." Difatti le nuove attività di riconversione industriale non avrebbero potuto ottenere le concessioni edilizie nell'attuale sito, destinato dal PRG ad industrie non nocive. Dunque la delocalizzazione è necessità della Distilleria Bertolino, tanto quanto è interesse della collettività che da decenni lotta contro il suo inquinamento. Si configura pertanto un patto scellerato che elargisce favori all'industria in danno dei cittadini, con clausole contro legge invalidanti del patto stesso; concepito come utile strumento di distrazione di massa, specchio per le allodole che, se attuato, realizzerebbe ingenti speculazioni economiche. Patto che, proprio perché in contrasto con le leggi, non ha retto, finora, alla sua applicazione pratica (vedasi presa d'atto del progetto di massima anziché approvazione del CC; modalità e tempistica delle redazioni ed approvazione delle varianti).



Pertanto, alla luce dell'osservazione sopra esposta che evidenzia l' oggettiva insostenibilità della variante urbanistica adottata, sia sotto il profilo legale che delle scelte politiche relative allo sviluppo economico del territorio, il sottoscritto , invita il Consiglio Comunale a revocare/annullare in autotutela la deliberazione CC. n. 44 del 15 settembre 2016 **"Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle"** e degli atti amministrativi ad essa prodromici che si elencano:

***Deliberazione CC. N. 12 del 27/12/2010 richiamata nell'osservazione n.3;***

***Deliberazione CC. n.28 del 13/07/2012 di approvazione del protocollo d'intesa;***

***Deliberazione CC. n. 38 del 22/04/2013 di presa d'atto del progetto di massima.***

Partinico 21/12/2016

Distinti saluti

Parra Francesco





	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Residenza	Documento Identità	Firma
1	PARRA	ANTONIO MANLIO	PAERMO	07/01/1966	VIA CAIRALI, 5 PARTINICO (PA)	AS 926517	Stefano PARRA
2	Riccobono	VITO	PAERMO	26/06/1978	VIA CANALETO 30 PARTINICO (PA)	AU8125609	Vito Riccobono
3	FRANCESCO	CARLO	PAERMO	11/11/73	VIA LANTIERI 68 PARTINICO (PA)	AT7215344	Carlo Riccobono
4	<del>PARRA</del>	Carlo	Partinico	30/10/1946	VIA MONTI 3 PARTINICO (PA)	AT4322022	Carlo Riccobono
5	LA FILANCA	GIUSEPPE	PARTINICO	08/07/1918	CIDA BIRACCI PARTINICO	AU 8282004	Paolo Riccobono
6	VIOZA	FRANCESCO	PAERMO	25/06/1998	VIA VECCHIA DI VALQUARANTA	AV4509604	Francesco Riccobono
7	PARRA <del>FRANCESCO</del>	FRANCESCO	PARTINICO	23/01/1998	VIA LANTIERI 5 PARTINICO (PA)	AT9574894	Francesco Riccobono
8	SONGIANO	MICOLÒ	PARTINICO	23/03/1980	VIA XV APRILE, 90	AS 9263055	Paolo Riccobono
9	Amato	GIUSEPPA	PARTINICO	22-06-64	R. DISACCI		Paolo Riccobono
10							
11							
12							



Mittente : Parra Francesco



CIESA LA FRANCA

GRA X U

10

Al Presidente del Consiglio

Al Sindaco

Al Responsabile Settore Tecnico

COMUNE DI PARTINICO PA

**OGGETTO:** Osservazioni alla deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016 pubblicata all'albo pretorio in data 12 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, avente ad oggetto : *Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle*".

Il sottoscritto Parra Francesco, nato a Partinico il 23/01/1998, residente a Partinico ( PA ) in Via Cairoli n°5, a nome di un gruppo di cittadini ( nominativi in allegato )

**ESPONE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI**

in ordine alla variante urbanistica adottata per la delocalizzazione della Distilleria Bertolino con deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016 specificata in oggetto:

1. La suddetta variante urbanistica è priva di presupposti legali, essendo le motivazioni addotte infondate ed in contrasto con l'art. 5 del DPR n. 447/98:

Il presupposto, non accertato, che " la Z.T.O. D1 oltre ad essere insufficiente vedrebbe disattese le aspettative di altre iniziative ai fini industriali della Piccola e Media Impresa presente nel territorio" viene smentito dalla Tav. U.3 allegata alla stessa variante che, nel rappresentare lo stato di attuazione della zona D1 del PRG, evidenzia ampia disponibilità di aree libere al suo interno. Inoltre la veduta aerea dell'app. google maps (riportata in calce) restituisce la stessa area in massima parte totalmente libera da costruzioni. Ciò contrasta, secondo costante giurisprudenza, con l' art. 5 del DPR 447/98, secondo cui in caso di variante urbanistica per insediamenti produttivi la insufficienza delle aree di PRG "deve essere accertata in modo oggettivo e rigoroso, laddove per insufficienza deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all'insediamento da realizzare. Il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato in relazione al progetto presentato, in relazione al quale esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest'ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, fermo restando che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 3593/2007, cit.). (il Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27; id., sez. IV, 15 luglio 2011, nr. 4308; id., 25 giugno 2007, nr. 3593; id., 3 marzo



2006, nr. 1038). Pertanto, la variante adottata, riferita al progetto di massima quale parte integrante, sarebbe possibile se limitata soltanto ad alcuni parametri urbanistici, quale altezza, densità territoriale, etc. nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto, escludendo ogni ulteriore ampliamento della zona D1; per altro ingiustificato data la sua attuale disponibilità di aree libere.

2. La variante è diretta conseguenza di un accordo tra le parti, per l'approvazione del progetto di delocalizzazione in aree di proprietà della stessa ditta "in deroga al PRG", preordinato al protocollo d'intesa, e prescinde da motivi urbanistici. I contenuti di tale accordo risultano riferiti dal Sindaco nel corpo della deliberazione CC n. 12 del 27/12/2010 (richiamata nella delibera di adozione della variante in oggetto) che, approvando una mozione di indirizzo presentata da due consiglieri di maggioranza, impegnava l'amministrazione comunale ad *"avviare con la titolare dell'industria una seria trattativa affinché nel medio lungo termine la stessa trasferisse l'attività lontana dal centro abitato, in un'area a vocazione prettamente industriale"*. Tale accordo avrebbe dovuto conseguire *"l'impegno del Comune ad approvare l'insediamento proposto dalla Ditta nella zona da essa indicata e nel fondo che sarà specificato in relazione alle sue possibili acquisizioni, anche in variante all'attuale previsione di piano regolatore generale"*; impegno che, tal quale, veniva riportato nel successivo "protocollo d'intesa", documento stipulato tra le parti in data 01/05/2012 ed assunto dalla GM con deliberazione n. 122 del 13/06/2012, poi approvato con emendamenti con deliberazione del CC n. 28 del 13/07/2012 e nuovamente sottoscritto dalle parti in data 09/04/2013.



Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra esposte che evidenziano l' oggettiva insostenibilità della variante urbanistica adottata, sia sotto il profilo legale che delle scelte politiche relative allo sviluppo economico del territorio, il sottoscritto , invita il Consiglio Comunale a revocare/annullare in autotutela la deliberazione CC. n. 44 del 15 settembre 2016 ***"Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle" e degli atti amministrativi ad essa prodromici che si elencano:***

***Deliberazione CC. N. 12 del 27/12/2010 richiamata nell'osservazione n.3;***


***Deliberazione CC. n.28 del 13/07/2012 di approvazione del protocollo d'intesa;***

***Deliberazione CC. n. 38 del 22/04/2013 di presa d'atto del progetto di massima.***

Distinti saluti

Partinico 21/12/2016


Parra Francesco



	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Residenza	Documento Identità	Firma
1	PARRA	ANTONIO MANLIO	PALERMO	07/04/66	PARTINICO (PA) VIA CAIAZZI, 5	AS9282517	Atta R. B. R.
2	Polcicobono	VITO	PALERMO	26/06/198	VIA CANALEO 30 PARTINICO (PA)	AN8125609	do Iacono
3	do IACONO	PAOLO GIOVANNI	PALERMO	16/11/73	VIA PARTINICO (PA) MONTEVULSURA 68	AT 7215349	Robbiano
4	PARRA	FRANCESCO	PALERMO	23/01/98	VIA CAIAZZI, 5 PARTINICO (PA)	AT 9571894	Francesco Parra
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Mittente : Parra Francesco

COMUNE DI PARTINICO  
UFFICIO ARROTORINO  
27 DIC 2016 11 DIC 2016  
ARRIVO  
Prot. N. 7465



(11)

Al Presidente del Consiglio

Al Sindaco

Al Responsabile Settore Tecnico

COMUNE DI PARTINICO PA

OGGETTO: Osservazioni alla deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016 pubblicata all'albo pretorio in data 12 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, avente ad oggetto : *Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle*.

Il sottoscritto Parra Francesco, nato a Partinico il 23/01/1998, residente a Partinico (PA) in Via Cairoli n°5, a nome di un gruppo di cittadini (nominativi in allegato)

GEOM. LAFRANCE  
CON AXU

### ESPONE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

in ordine alla variante urbanistica adottata per la delocalizzazione della Distilleria Bertolino con deliberazione CC n. 44 del 15 settembre 2016 specificata in oggetto:

1. La variante arreca danni economici ai proprietari delle aree ancora disponibili della zona D1. La individuazione nel PRG delle ZTO D1 ha comportato l'abbandono della coltivazione di buona parte dei terreni agricoli da parte dei proprietari, data l'impossibilità da parte degli stessi di poter dichiarare tali produzioni e di poter vendere i prodotti ottenuti in un'area non più agricola. L'Unione Europea, che sin dagli anni '90, finanzia i produttori con incentivi alla coltivazione e produzione dei terreni con ZTO "E", non ha più concesso su questi terreni contributi e nemmeno autorizzato estirpazione e reimpianti di nuove colture (uliveto e vigneto). Ulteriore aggravio per i proprietari dei terreni sopra descritti è stato l'onere contributivo che essi hanno pagato allo stato per IRPEF ed al Comune di Partinico per IMU, senza possibilità di realizzare sui terreni incolti alcun guadagno. Si è così determinato a loro carico un grave danno di carattere economico. Le aziende, che non hanno più ricevuto benefici dalla coltivazione di questi terreni oltre che avere avuto ingenti perdite di reddito, ora sono beffate dalla variante in oggetto che valorizza i terreni agricoli di proprietà della ditta, anziché i loro, già preordinati all'uso industriale dal PRG ormai da decenni.



2. La variante è in violazione dell'art. 14 del DPR 380/2001. Invero, l'art. 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (recepito in Sicilia con l.r. 16 dl 10/08/2016) prevede che "il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale (...).La deroga del permesso di costruire (...) può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi...". Il Consiglio di Stato con sentenza aprile 2014, n. 1902, richiamando una precedente sentenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio 2011 n. 4234) ha precisato che il criterio interpretativo del **permesso di costruire in deroga** è di carattere restrittivo, in considerazione del fatto che le deroghe agli strumenti urbanistici si pongono come elementi dissonanti rispetto all'armonia ricercata nel concetto stesso di pianificazione e restano legittime fin quando non incidono su destinazioni di zona che attengono all'impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici. Pertanto è esclusa ogni possibilità di deroga per la fattispecie, ed in ogni caso non è consentito l'ampliamento della zona D1 del PRG.

Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra esposte che evidenziano l'oggettiva insostenibilità della variante urbanistica adottata, sia sotto il profilo legale che delle scelte politiche relative allo sviluppo economico del territorio, il sottoscritto, invita il Consiglio Comunale a revocare/annullare in autotutela la deliberazione CC. n. 44 del 15 settembre 2016 **"Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle"** e degli atti amministrativi ad essa prodromici che si elencano:

*Deliberazione CC. N. 12 del 27/12/2010 richiamata nell'osservazione n.3;*

*Deliberazione CC. n.28 del 13/07/2012 di approvazione del protocollo d'intesa;*

*Deliberazione CC. n. 38 del 22/04/2013 di presa d'atto del progetto di massima.*

Partinico 21/12/2016

Distinti saluti

Parra Francesco

*Francesco Parra*





	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Residenza	Documento Identità	Firma
1	PARRA	ANTONIO MANLIO	PALERMO	07/04/1966	PARTINICO (PA) VIA CIRIACI, 5	AS 9262517	Aster Taulò R
2	ficcoBono	VINO	PALERMO	26/06/198	VIA CASACERO 30 PARTINICO (PA)	AU 81 25 609	Vito ficcoBono
3	Lo Iacono	gabriele	PALERMO	11/11/73	V. MONTEVESTE 168 PARTINICO (PA)	AT 7215349	P. Iacono
4	PARRA	FRANCESCO	PARTINICO	23/01/198	VIA CIRIACI PARTINICO (PA)	AT 9574874	F. PARRA
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

